



A
ORDINI PROFESSIONALI
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Loro Sedi

Oggetto: informativa sugli adempimenti
di fine/inizio anno

Come di consueto si forniscono le indicazioni operative per gli adempimenti di fine/inizio anno.

DIRITTO ANNUO 2019

Tutte le imprese iscritte al Registro imprese alla data del 1° gennaio 2019 sono tenute al versamento del diritto camerale, ivi comprese le società in liquidazione, quelle non ancora attive e quelle che hanno cessato l'attività.

Anche i soggetti iscritti al REA sono tenuti al pagamento del diritto annuale, seppur in misura ridotta.

Gli importi, stabiliti da Decreto Ministeriale, dovranno essere versati entro il termine previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, il prossimo 30 giugno 2019.

Per le imprese iscritte o annotate nel corso del 2019 il versamento invece, può essere effettuato al momento dell'iscrizione o entro i 30 gg successivi.

Gli importi di prima iscrizione per l'anno 2019 restano invariati rispetto al 2018.

Sono esonerate dal pagamento del diritto annuale 2019:

- le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31.12.2018 e che presentano domanda di cancellazione dal registro imprese **entro il 30 gennaio 2019**;
- le società di capitali che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione e le società di persone che hanno approvato il piano di riparto entro il 31.12.2018 e che presentano domanda di cancellazione dal registro imprese **entro il 30 gennaio 2019**;
- le società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione in data non successiva al 31.12.2018 e che presentano domanda di cancellazione dal registro imprese **entro il 30 gennaio 2019**

Nel caso di trasferimento di sede in altra provincia, l'impresa è tenuta al pagamento del diritto annuale a favore della Camera di Commercio dove risulta iscritta alla data del 1° gennaio 2019.

Informazioni approfondite sul diritto annuale sono reperibili alla pagina <http://www.dl.camcom.gov.it//creare-e-gestire-l-impresa/diritto-annuale> del sito camerale.

ADEMPIMENTI E ISCRIZIONI DI FINE ANNO

Richieste d'urgenza

Considerato che a fine anno giungono al registro imprese numerosissime richieste di iscrizione urgente relative ad atti notarili e non, al fine di rendere gestibili le operazioni di iscrizione e di poter assolvere tutte le richieste pervenute nei termini di legge e, possibilmente, nei termini richiesti dall'impresa, si consiglia quanto segue:

- inviare all'ufficio **ENTRO IL GIORNO 21.12.2018** tutte le richieste di iscrizione urgente da effettuare nelle date comprese tra il 24.12.2018 e il 04.01.2019
- utilizzare il modulo informatico di Richiesta Urgenza Pratiche Telematiche presente nel sito www.dl.camcom.gov.it, sezione Registro imprese/Richieste *online* seguendo le relative indicazioni.
- limitare le richieste di urgenza agli atti notarili ad efficacia costitutiva per i quali sia effettivamente giustificata la necessità di una iscrizione urgente.

Non verranno prese in alcuna considerazione le richieste inoltrate via fax o via e-mail.

L'ufficio, compatibilmente con il carico di lavoro, avrà cura di effettuare l'iscrizione nell'anno delle seguenti tipologie di atti trasmessi telematicamente entro la data del 21 dicembre 2018, a condizione che le pratiche risultino formalmente regolari :

- fusioni e scissioni
- costituzioni di società di capitali
- modifiche statutarie di società di capitali
- scioglimenti di società di capitali
- trasformazioni in e da società di capitali

Pertanto:

- per gli atti sopra elencati, qualora fossero trasmessi dal 24 al 31 dicembre, l'ufficio non potrà assicurare l'iscrizione entro fine anno, neppure su specifica richiesta di iscrizione con urgenza;
- per tutte le altre domande di iscrizione al Registro Imprese e al REA, non saranno prese in considerazione eventuali richieste di urgenza relative a pratiche trasmesse dal 24 dicembre al 4 gennaio.

Iscrizioni in data certa, anche non lavorativa/festiva

E' possibile eseguire l'iscrizione anche nei giorni di chiusura degli uffici camerali e durante le festività, come ad esempio: domenica 30 dicembre 2018 e martedì 1 gennaio 2019, esclusivamente per le pratiche protocollate entro il 21 dicembre e solo per le seguenti tipologie di atti:

- costituzioni società di capitali
- modifiche statutarie di società di capitali
- trasformazioni da o in società di capitali
- fusioni e scissioni
- scioglimento con/senza messa in liquidazione

Anche in questo caso:

- è necessario inviare all'ufficio **ENTRO IL 21.12.2018** tutte le richieste di iscrizione in data certa da effettuare nelle date comprese tra il 24.12.2018 e il 04.01.2019;
- la richiesta deve essere effettuata attraverso il modulo informatico di Richiesta Urgenza Pratiche Telematiche presente nel sito www.dl.camcom.gov.it, sezione Registro imprese/Richieste *Online*, seguendo le relative indicazioni.

Non verranno prese in considerazione le richieste relative al caricamento in data certa di atti di cessione d'azienda e atti di cessione di quote né di qualsiasi altra pratica che non rientri tra quelle sopra indicate.

L'iscrizione dei suddetti atti in data festiva viene effettuata automaticamente dal sistema informatico, pertanto, la certezza che la registrazione avvenga correttamente nella data indicata è esclusa qualora si verificano imprevedibili guasti tecnici con conseguente blocco dei sistemi informatici, senza che possano derivare responsabilità per l'Ente a causa della mancata iscrizione nel giorno festivo richiesto dipendente da tali circostanze. In tali casi, l'iscrizione prevista per il giorno festivo sarà effettuata il primo giorno lavorativo utile.

Si ricorda che, per le cancellazioni non può essere considerata valida motivazione d'urgenza, la necessità di evitare il versamento del diritto camerale per il 2019, in quanto l'esonero dal pagamento dipende dalla data di presentazione della domanda di cancellazione, che deve avvenire entro il 01.02.2019, e non dall'iscrizione nel registro delle imprese della stessa.

ATTI AD EFFICACIA COSTITUTIVA

Fusioni e scissioni

Al fine di effettuare l'iscrizione delle **DECISIONI** relative a fusioni e scissioni in tempi rapidi (evitando quindi richieste di regolarizzazione) si invita:

- ad evidenziare sempre nel verbale o in alternativa nel quadro note della modulistica l'avvenuto deposito al registro delle imprese dei documenti che non si intende allegare alla richiesta di iscrizione della delibera/decisione di fusione/scissione (è questo il caso dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione se questi sono già stati regolarmente depositati presso un registro imprese);
- a specificare in atto l'intervenuta rinuncia al termine di cui all'art. 2501 *ter*, ultimo comma, alla redazione della situazione patrimoniale, alla relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 *quinquies*, alla relazione degli esperti di cui all'art. 2501 *sexies* (escluso il caso di scissione previsto all'art. 2506 *ter*, 3° comma);
- ad allegare sempre per le società di persone coinvolte in una operazione di fusione/scissione i bilanci degli ultimi 3 esercizi.

Al fine di effettuare l'iscrizione degli **ATTI di fusione e scissione** in tempi rapidi (evitando quindi richieste di regolarizzazione) si invita:

- a dar conto in atto della mancata opposizione all'operazione o in mancanza ad allegare copia del certificato di non opposizione rilasciato al tribunale;

- ad applicare l'imposta di bollo su tutte le domande di iscrizione dell'atto stesso ad eccezione di quella presentata dalla società beneficiaria per la quale il notaio assolve tramite MUI.

Laddove sia possibile, si invita ad utilizzare:

- per le **fusioni per incorporazione** il disposto dell'art. 2504 *bis*, II comma, del codice civile che consente di differire l'efficacia dell'operazione ad una data successiva all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 c.c.;
- per le **scissioni**, il disposto di cui all'art. 2506 *quater* che consente alle parti di differire l'efficacia dell'operazione ad una data successiva all'ultima delle iscrizioni **tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove.**

Ciò potrà consentire di depositare ed iscrivere gli atti in questione entro il 31.12.2018 (ultimo giorno lavorativo dell'anno) senza pregiudicare il decorso degli effetti della fusione e della scissione rispetto alla data stabilita nelle delibere e nel successivo atto di fusione.

Si ribadisce che la possibilità, entro i limiti di legge, di differire l'efficacia dell'atto ad una data successiva all'iscrizione nel registro delle imprese **è prevista solo per le fusioni per incorporazione e le scissioni (escluse quelle mediante costituzione di società nuove).**

Pertanto, i seguenti atti:

- fusioni e scissioni per cui non può operare la previsione degli artt. 2504 *bis* II comma e 2506 *quater*
- costituzioni di società di capitali
- modifiche statutarie di società di capitali
- scioglimenti di società di capitali
- trasformazioni

secondo le prescrizioni di legge, **non potranno essere iscritti entro il 31.12.2018 con differimento degli effetti al primo giorno del mese successivo (al 01.01.2019).**

Si coglie l'occasione per ricordare che l'efficacia costitutiva delle iscrizioni al registro delle imprese è sempre collegata all'iscrizione e non alla protocollazione della domanda.

CONSORZI

In base all' art. **2615 bis c.c.** i consorzi sono tenuti a redigere la **situazione patrimoniale** entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio ed a depositarla presso il registro delle imprese.

Pertanto, per i consorzi che procedono alla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2018, il deposito della situazione patrimoniale, per non incorrere in sanzione, dovrà avvenire entro il **28 febbraio 2019.**

Per i **"Confidi"** la **L. 326/2003**, art. 13 comma 35, dispone invece l'obbligo di redazione del bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle Spa; l'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro 30 giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dai relativi allegati, dal verbale di approvazione e dell'elenco dei consorziati deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

CANCELLAZIONE D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 2490 ULTIMO COMMA DEL C.C.

Anche nel corso dell'anno 2018 sono stati avviati procedimenti di cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione, ai sensi dell'art. 2490 ultimo comma del codice civile, con invio di apposita comunicazione ai liquidatori delle stesse.

Gli elenchi delle società sono disponibili nel sito istituzionale <http://www.dl.camcom.gov.it> alla pagina: [sono impresa - cancellazionid'ufficio](#)

NUOVO SERVIZIO ON LINE SARI **SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE**

Dal **26 novembre 2018** è operativo il nuovo Portale di consultazione e informazione sul Registro imprese denominato **SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese**.

Tutti gli utenti del Registro Imprese possono accedere, **gratuitamente e in autonomia**, alle informazioni necessarie per la predisposizione delle pratiche telematiche.

Possono anche **interagire direttamente con il Registro Imprese**, inviando quesiti scritti attraverso un *web form* guidato, oppure, attraverso la prenotazione di un appuntamento telefonico.

SARI comprende:

- la Guida interattiva agli adempimenti societari (c.d. WIDGET già disponibile da diversi anni sul sito camerale), con approfondimenti che indirizzano l'utente alla compilazione delle pratiche tramite i principali applicativi forniti dal sistema camerale;
- nuove schede dedicate agli adempimenti per le imprese individuali, per le attività regolamentate, per le procedure concorsuali.

Le informazioni sono facilmente consultabili tramite il motore di ricerca "*Come posso aiutarti?*" ed il menù Categorie.

Per approfondimenti consulta il sito istituzionale <http://www.dl.camcom.gov.it> alla pagina: SONO IMPRESA - SARI

IN CASO DI OMISSIONI, IMPRECISIONI, CRITICITÀ NELLA CONSULTAZIONE O SUGGERIMENTI, VI INVITIAMO A SCRIVERE ALL'INDIRIZZO E-MAIL: info@dl.camcom.it

L'occasione ci è gradita per porgere i più cordiali auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, certi che la collaborazione reciproca possa solo essere rafforzata, per una più efficace azione al servizio delle imprese del nostro territorio.

Il Dirigente Registro Imprese
e Semplificazione Amministrativa
dr. Giorgio Porzionato

firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

